



## **COMUNE DI FORMELLO**

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI**

**Approvato con delibera C.C. n. 22 del 26/11/2020**

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Competenze
- Articolo 4 Responsabilità
- Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico
- Articolo 6 Case funerarie
- Articolo 7 Sale del commiato

## **TITOLO II - NORME DI POLIZIA MORTUARIA**

- Articolo 8 Diritti al seppellimento nel cimitero comunale
- Articolo 9 Servizi gratuiti
- Articolo 10 Servizi a pagamento
- Articolo 11 Feretri
- Articolo 12 Verifica e chiusura dei feretri
- Articolo 13 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Articolo 14 Piastrina di riconoscimento

## **TITOLO III - TRASPORTI FUNEBRI**

- Articolo 15 Modalità di trasporto e percorso
- Articolo 16 Trasporti funebri
- Articolo 17 Orario dei trasporti
- Articolo 18 Norme generali per i trasporti
- Articolo 19 Riti religiosi
- Articolo 20 Trasferimento di salme senza funerale
- Articolo 21 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Articolo 22 Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione
- Articolo 23 Trasporto in luogo diverso dal cimitero
- Articolo 24 Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 25 Trasporto di ceneri e resti
- Articolo 26 Affissioni necrologiche

## **TITOLO IV - INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

- Articolo 27 Inumazione
- Articolo 28 Modalità dei campi per inumazione
- Articolo 29 Tipologia dei feretri per inumazione
- Articolo 30 Sepolture in campo comune: cippi, lapidi sepolcrali e ornamentazioni varie
- Articolo 31 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni
- Articolo 32 Tumulazione
- Articolo 33 Tipologia dei loculi
- Articolo 34 Piano regolatore cimiteriale
- Articolo 35 Reparti speciali nei cimiteri
- Articolo 36 Inumazione in reparti speciali entro i cimiteri
- Articolo 37 Deposito provvisorio

## **TITOLO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

- Articolo 38 Esumazioni ordinarie
- Articolo 39 Esumazioni straordinarie
- Articolo 40 Estumulazione ordinaria

- Articolo 41 Estumulazione straordinaria
- Articolo 42 Esumazioni ed estumulazioni straordinarie
- Articolo 43 Raccolta delle ossa
- Articolo 44 Oggetti da recuperare
- Articolo 45 Disponibilità dei materiali
- Articolo 46 Casi in cui è richiesto agli ispettori sanitari di presenziare alle operazioni cimiteriali
- Articolo 47 Camera mortuaria
- Articolo 48 Ossario comune

#### **TITOLO VI - CREMAZIONE**

- Articolo 49 Crematorio
- Articolo 50 Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione
- Articolo 51 Urne cinerarie
- Articolo 52 Conservazione o dispersione delle ceneri

#### **TITOLO VII - TENUTA DELLE SEPOLTURE**

- Articolo 53 Deposizione e coltivazione di fiori ed arbusti sulle tombe
- Articolo 54 Materiali ornamentali delle sepolture private
- Articolo 55 Recupero di piante, foto e altri segni funebri
- Articolo 56 Autorizzazione a portare fuori dai Cimiteri piante, fiori secchi e finti e portafiori
- Articolo 57 Collocazione di lapidi funerarie
- Articolo 58 Tombe vuote che tornano a disposizione del Comune
- Articolo 59 Traslazioni
- Articolo 60 Rimborsi in caso di restituzione dei loculi oggetto di concessione a tempo determinato
- Articolo 61 Traslazioni di ceneri e resti mortali
- Articolo 62 Divieto di inserzioni pubblicitarie

#### **TITOLO VIII - NORME DI ACCESSO NEL CIMITERO**

- Articolo 63 Orario di apertura e chiusura dei cimiteri
- Articolo 64 Disciplina dell'ingresso nel cimitero
- Articolo 65 Norme di comportamento all'interno dei cimiteri
- Articolo 66 Riti funebri
- Articolo 67 Materiali ornamentali
- Articolo 68 Obblighi e divieti per il personale del cimitero

#### **TITOLO IX - ESECUZIONE DI LAVORI NEL CIMITERO**

- Articolo 69 Accesso
- Articolo 70 Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe
- Articolo 71 Esecuzione dei lavori – Responsabilità
- Articolo 72 Autorizzazioni e permessi di collocazione di ricordi funebri
- Articolo 73 Orario di lavoro
- Articolo 74 Vigilanza

#### **TITOLO X - CONCESSIONI CIMITERIALI**

- Articolo 75 Diritto alla concessione cimiteriale
- Articolo 76 Domande
- Articolo 77 Concessioni
- Articolo 78 Regolarizzazione concessione
- Articolo 79 Tariffe delle concessioni, aggiornamenti

- Articolo 80 Modalità di pagamento
- Articolo 81 Autorizzazione all'occupazione della sepoltura
- Articolo 82 Variazioni - Modifiche - Integrazioni - Recesso
- Articolo 83 Sanzioni e penalità
- Articolo 84 Traslazioni
- Articolo 85 Diritto d'uso delle sepolture
- Articolo 86 Durata delle concessioni
- Articolo 87 Rinnovo della concessione
- Articolo 88 Anticipazione del termine della concessione
- Articolo 89 Cessazione della concessione della sepoltura
- Articolo 90 Destinazione di sepolture di pregio artistico o storico
- Articolo 91 Intestatario e beneficiario della concessione
- Articolo 92 Comunicazione ai concessionari
- Articolo 93 Divieto di cessione a terzi della concessione
- Articolo 94 Trasferibilità della concessione
- Articolo 95 Obblighi del concessionario

#### **TITOLO XI - NORME TRANSITORIE**

- Articolo 96 Efficacia delle disposizioni del regolamento
- Articolo 97 Contenzioso tra privati
- Articolo 98 Sepolture private anteriori al R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880
- Articolo 99 Uso delle sepolture private
- Articolo 100 Manutenzione delle sepolture
- Articolo 101 Rinuncia di concessione cimiteriale di sepoltura di famiglia
- Articolo 102 Decadenza

#### **TITOLO XII - DISPOSIZIONI VARIE**

- Articolo 103 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Articolo 104 Mappa
- Articolo 105 Annotazioni in mappa
- Articolo 106 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Articolo 107 Schedario dei defunti
- Articolo 108 Scadenario delle concessioni

#### **TITOLO III - RIFIUTI CIMITERIALI**

- Articolo 109 Definizione dei rifiuti  
Gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti
- Articolo 110 provenienti da altre attività cimiteriali
- Articolo 111 Rifiuti da esumazione e da estumulazione
- Articolo 112 Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali
- Articolo 113 Responsabile della struttura sanitaria e del cimitero

#### **TITOLO XIV - DISPOSIZIONI FINALI**

- Articolo 114 Pagamento delle operazioni cimiteriali
- Articolo 115 Sanzioni
- Articolo 116 Efficacia delle disposizioni del presente regolamento
- Articolo 117 Abrogazioni di norme

# - TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

## Articolo 1

### Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934 n. 1265, D.P.R. 11.07.2003 n. 254, al D.P.R. 10.09.1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, inteso a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, le norme di comportamento all'interno dei cimiteri e dei locali annessi, e la concessione di aree destinate a sepoltura privata.

Ai fini del presente regolamento:

- a) per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
- b) per cadavere si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;
- c) nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune sia dal Servizio Sanitario Regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico~sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica;
- d) nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, l'illuminazione elettrica votiva;
- e) nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.

## Articolo 2

### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **attività funebre**: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari, vendita di feretri ed altri articoli funebri, in occasione del funerale, trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero;
- **autofunebre**: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salma o cadavere;
- **autopsia**: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- **avente diritto alla cessione**: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- **bara o cassa**: cofano destinato a contenere un cadavere;
- **cadavere**: si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte;
- **camera mortuaria o deposito mortuario**: luogo all'interno del cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, contenitori di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, urne cinerarie, in attesa di sepoltura o cremazione;
- **casa funeraria**: struttura privata, gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre,
- **cassone di avvolgimento in zinco**: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in colombario stagno;

- **ceneri**: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **cinerario**: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- **cimitero**: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- **colombario o loculo**: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, o di uno o più contenitori di resti ossei, o di una o più urne cinerarie;
- **concessione cimiteriale**: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- **contenitore di resti ossei**: contenitore di ossa o resti mortali;
- **cremazione**: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- **decadenza di concessione cimiteriale**: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza, per inadempienza del concessionario;
- **deposito provvisorio**: sepoltura o luogo all'interno del cimitero destinato alla collocazione temporanea di feretri, contenitori di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi in attesa della tumulazione definitiva;
- **dispersione**: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- **esito di fenomeno cadaverico trasformativi conservativo o resti mortali**: trasformazione di cadavere o parte di esso, risultante da incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a dieci e venti anni;
- **estinzione di concessione cimiteriale**: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- **estumulazione**: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato per ritumularlo in altra sepoltura, inumarlo, cremarlo, o tentarne la riduzione in resti ossei così da liberare lo spazio per un nuovo feretro. L'estumulazione si rende necessaria anche per risanare colombari o nicchie interessati da fenomeni percolativi;
- **estumulazione ordinaria**: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in colombario stagno, e dieci anni, se eseguita in colombario aerato;
- **estumulazione straordinaria**: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in colombario stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in colombario areato o per dar corso a trasferimento ad altra sepoltura, cremazione o indagini autoptiche per ordine dell'autorità giudiziaria;
- **esumazione**: dissotterramento di un cadavere precedentemente inumato;
- **esumazione ordinaria**: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- **esumazione straordinaria**: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione, per trasferimento ad altra sepoltura, cremazione o indagini autoptiche per ordine dell'autorità giudiziaria;
- **feretro**: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- **crematorio**: struttura di servizio al cimitero destinata a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- **fossa**: buca di adeguate dimensioni scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- **gestore di cimitero o crematorio**: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- **imbalsamazione**: trattamento inteso a conservare inalterato il cadavere;

- **impresa funebre o di onoranze o pompe funebri:** soggetto esercente l'attività funebre;
- **incaricato del trasporto:** persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- **inumazione:** sepoltura di feretro in una buca scavata nel terreno;
- **nicchia cineraria:** vano destinato alla conservazione di una o più urne cinerarie;
- **obitorio:** luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- **operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre:** persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- **ossario:** vano destinato alla conservazione di contenitori di resti ossei e/o una o più urne cinerarie;
- **ossario comune:** ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- **parti anatomiche riconoscibili:** gli arti inferiori, superiori o le parti di essi, di persona o di defunto a cui sono stati amputati;
- **resti ossei od ossa:** prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- **revoca di concessione cimiteriale:** atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- **sala del commiato:** struttura pubblica o privata, realizzata e gestita per ricevere e tenere in custodia il feretro chiuso per l'esposizione ai dolenti e lo svolgimento dei riti di commiato;
- **salma:** corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
- **sostanze biodegradanti:** prodotti a base batterico enzimatico che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **spazi per il commiato:** luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- **tanatocosmesi e tanatoprassi:** trattamento estetico dei cadaveri prima delle esequie e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- **tomba collettiva o familiare:** sepoltura a sistema di tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e/o di urne cinerarie;
- **traslazione:** operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- **trasporto funebre:** trasferimento, previa autorizzazione, di salma, di cadavere, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di nati morti e prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, di ossa umane, di ceneri, dal luogo del decesso, dalla struttura sanitaria, dal luogo di sepoltura, all'obitorio, alla camera mortuaria, all'abitazione del defunto ubicata anche in altro comune, ai servizi per il commiato, al cimitero, al crematorio, compresa la sosta nei luoghi di culto per la funzione religiosa. Nella nozione di trasporto funebre sono compresi il prelievo del defunto dal luogo del decesso, il suo collocamento nella bara dopo l'avvenuto accertamento di morte, la chiusura, il trasferimento e la consegna del feretro al personale incaricato delle operazioni cimiteriali, dell'obitorio o della cremazione;
- **tumulazione:** sepoltura di feretro e/o di cassetta di resti ossei e/o di urna cineraria in colombario, in nicchia cineraria, in cappella o in tomba di famiglia;
- **urna cineraria:** contenitore di ceneri.

### Articolo 3 Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale

Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 13, 30, 31 e 113 del D.Lgs. n. 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle forme di cui agli artt. 13, 30, 31 e 113 del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

#### **Articolo 4 Responsabilità**

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del, libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

#### **Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico**

Presso gli uffici del Cimitero di Formello è tenuto su supporto cartaceo o informatico il registro delle sepolture di cui all'art. 52 del D.P.R 10 Settembre 1990, n. 285.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico negli uffici del cimitero e negli uffici comunali:

- 1) l'orario di apertura e chiusura nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali;
- 2) copia del presente regolamento;
- 3) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- 4) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 Agosto 1990 n°241.

#### **Articolo 6 Case funerarie**

1. La casa funeraria è una struttura privata, gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, nella quale, su richiesta dei familiari o altri soggetti aventi titolo, sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso abitazioni private, strutture sanitarie ed ospedaliere.
2. Nella casa funeraria è possibile procedere allo svolgimento delle seguenti funzioni:
  - osservazione della salma;
  - composizione e vestizione;
  - trattamenti di imbalsamazione e di tanatoprassi, tanatocosmesi;
  - custodia ed esposizione del cadavere, anche a cassa aperta;
  - attività di commemorazione e commiato del defunto.
3. Presso la casa funeraria possono sostare, per brevi periodi, i defunti in feretro chiuso, in attesa del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione, anche dopo la celebrazione delle esequie.
4. Le case funerarie devono essere ubicate ad una distanza minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.



5. I requisiti minimi strutturali e impiantistici delle case funerarie devono essere i seguenti:

- locale osservatorio e sosta salme;
- camera ardente;
- locale preparazione personale;
- servizi igienici per il personale;
- servizi igienici per i parenti;
- sala per onoranze funebri al feretro;
- deposito materiale;
- impianto condizionamento ambientale con le seguenti caratteristiche igrometriche:
  - temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18° per i locali con presenza di alme;
  - umidità relativa: 60% ± 5;
  - n ricambi aria/ora esterna: 15 v/h;
- impianto illuminazione di emergenza.

### **Articolo 7**

#### **Sale del commiato**

La sala del commiato è una struttura pubblica o privata, realizzata per ricevere e tenere in custodia, a richiesta dei familiari o altri soggetti aventi titolo, il feretro chiuso del defunto, a fini della sua esposizione per la celebrazione di riti di commemorazione e dignitoso commiato.

La sala del commiato, quando non è all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private o socio assistenziali, deve essere ubicata a cinquanta metri da esse.

## **- TITOLO II -**

### **NORME DI POLIZIA MORTUARIA**

#### **Articolo 8**

##### **Diritto al seppellimento nel cimitero comunale**

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme e le ceneri di persone:

- a) decedute nel territorio del comune di Formello;
- b) ovunque decedute, ma aventi nel Comune di Formello, al momento della morte, la residenza;
- c) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285 del 10.9.1990;
- d) nate nel comune di Formello.

E' inoltre facoltà del Sindaco, sentita la Giunta, fatta salva la disponibilità di posti e, in casi eccezionali, di autorizzare il seppellimento, nel Cimitero Comunale, di persone che in vita hanno valorizzato, in qualsiasi forma dell'arte, della cultura e dell'immagine, il Comune di Formello.

Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute le salme, le ceneri nonché i resti mortali del coniuge, dei parenti ed affini non oltre il II grado degli aventi diritto.

La sepoltura di salme, resti mortali o ceneri dei soggetti di cui al comma a), avviene nel cimitero, nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale definite dal Comune di Formello.

#### **Articolo 9**

##### **Servizi gratuiti**

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico definiti indispensabili, esplicitamente classificati dalla

legge, o specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi in particolare:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale;
- b) il recupero ed il relativo trasporto delle salme delle persone decedute in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) inumazione di salme per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- d) la fornitura del feretro, il trasporto e le spese di sepoltura (inumazione) nel cimitero comunale per le salme di persone non abbienti seguite dai servizi sociali del Comune di Formello, previa richiesta di funerale gratuito da parte dei suddetti servizi.

## **Articolo 10**

### **Servizio a pagamento**

Sono a totale carico e spese del concessionario i seguenti servizi:

- a) Acquisto loculo;
- b) Tumulazione e inumazioni con scavo buca eseguita a mano o se possibile con piccolo mezzo meccanico su autorizzazione preventiva del servizio tecnico;
- c) esumazioni, compresi costi di smaltimento rifiuti speciali;
- d) estumulazioni compreso smaltimento rifiuti speciali;
- e) spostamento salma all'interno del Cimitero, compreso smaltimento rifiuti speciali;
- f) spese per lapidi ecc, ad esclusione della fornitura della lapide
- g) smaltimento rifiuti organico/floreale (corone, cuscini);
- h) deposito provvisorio in loculo di cui al successivo art. 37;

Il Concessionario dovrà eseguire tutte le operazioni di cui sopra, con propria cura e spese con personale proprio, nel rispetto delle indicazioni impartite dal custode del Cimitero, che dovrà sovrintendere a tutte le operazioni ed alla fine dello stesso dovrà redigere verbale di regolare esecuzione. Rimangono a carico del Comune le operazioni di sola chiusura loculo con esclusione della lapide.

***“Il Concessionario dovrà versare al Comune gli importi, che verranno stabiliti dalla G.C., relativamente alle seguenti attività:***

- a) tumulazione***
- b) esumazioni***
- c) inumazioni***
- d) estumulazioni***
- e) spostamento salma all'interno del cimitero***
- f) smaltimento rifiuti organico/floreale (cuscini corone) nel caso non venga eseguita dal concessionario***
- g) deposito provvisorio in loculo di cui al successivo art.37. Il canone verrà stabilito come segue:***

- ***costo occupazione = CO***
- ***costo loculo = CL***
- ***periodo concessione = PC***
- ***anno = A***
- ***giorno = G***

***CL / PC = costo loculo anno / 365 giorni = costo loculo giorno x giorni di occupazione = CO***  
***Le somme di cui sopra dovranno essere versate al Comune prima delle operazioni.”.***

## **Articolo 11**

### **Feretri**

Salvo quanto previsto dal successivo art. 13, nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro con le caratteristiche di cui agli articoli 30 e 75 del D.P.R. n. 285/90.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Si raccomanda di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

## **Articolo 12**

### **Verifica e chiusura feretri**

La chiusura del feretro è eseguita a cura dell'impresa funebre.

## **Articolo 13**

### **Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intagliato, uno spessore inferiore a 2 cm e superiore a 3 cm;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 42 potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni soprariportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;

c) per trasporti da Comune a Comune sopra i 100 km:

- con percorso superiore ai 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonchè agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune inferiori a 100 km:

- con percorso non superiore ai 100 km è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a 25 mm a norma dell'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10/9/1990 n.285;

e) per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a);

f) per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100km dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle

caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'A.S.L. competente per il Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione, nei seguenti casi:

- a) in caso di tumulazione provvisoria;
- b) in ogni altro caso in cui il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL lo ritenga necessario.

#### **Articolo 14**

##### **Piastrina di riconoscimento**

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene estumulata per essere trasferita in altro Comune, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro.

### **- TITOLO III -**

## **TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Articolo 15**

##### **Modalità di trasporto e percorso**

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dell'ufficio comunale prenderà accordi con il Comando di Polizia Locale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

#### **Articolo 16**

##### **Trasporti funebri**

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, secondo quanto previsto dall'art. 19 del citato D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

## **Articolo 17**

### **Orario dei trasporti**

I trasporti funebri sono effettuati in conformità all'apposita ordinanza del Sindaco o suo delegato. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

Il Dirigente dell'ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste terrà conto delle indicazioni dei familiari compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

## **Articolo 18**

### **Norme generali per i trasporti**

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 13; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di Aprile al mese di Settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 salvo sia stata imbalsamata.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

L'incaricato al trasporto e al seppellimento, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Dirigente del servizio Cimiteriale.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto deve restare in consegna al vettore. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

## **Articolo 19**

### **Riti religiosi**

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

## **Articolo 20**

### **Trasferimento di salme senza funerale**

Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista all'esterno.

In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L.,

può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione di residenza o di decesso o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze, quando il decesso sia avvenuto fuori dall'abitazione.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

## **Articolo 21**

### **Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività**

Nel caso di morte per malattie infettivo-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguire poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

## **Articolo 22**

### **Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione**

Il trasporto di salme in cimitero di altro comune è autorizzato dal Responsabile del Servizio a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 13, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta.

In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all'interno del comune viene svolta secondo quanto previsto dall'art. 15.

Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data in osservanza alle norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Il trasporto di cadavere da comune a comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Sindaco del comune ove è avvenuto il decesso.

## **Articolo 23**

### **Trasporti in luogo diverso dal cimitero**

Il trasporto di salme nell'ambito del comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal

Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

#### **Articolo 24**

##### **Trasporti all'estero o dall'estero**

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285; nel secondo quello di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento, in entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precisato.

#### **Articolo 25**

##### **Trasporto di ceneri e resti**

Il trasporto fuori Comune di ossa umane e resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.

Se il trasporto è da o per Stato estero, al Responsabile si sostituisce l'autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a 0.660 mm, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

#### **Articolo 26**

##### **Affissioni necrologiche**

Le affissioni necrologiche o di altri manifesti mortuari è consentita unicamente nelle apposite bacheche o spazi predisposti.

### **- TITOLO IV -**

## **INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **Articolo 27**

##### **Inumazione**

Il cimitero ha campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, per adulti e per minori di 10 anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti dal vigente regolamento nazionale di Polizia Mortuaria.

#### **Articolo 28**

##### **Modalità dei campi per inumazione**

I campi destinati all'inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie

del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2.

Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2.

Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

## **Articolo 29**

### **Tipologia dei feretri per inumazione**

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.

Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

## **Articolo 30**

### **Sepulture in campo comune: cippi, lapidi sepolcrali e ornamentazioni varie**

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo o croce costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante numero progressivo.

Sul cippo o croce verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto ed il numero progressivo riguardante il luogo di sepoltura.

Ai privati è consentito di scegliere soluzioni diverse a loro spese.

A richiesta dei privati può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di copritomba, di lastre sepolcrali e/o di una lapide.

Le lapidi sepolcrali ed altre ornamentazioni simili dovranno rispettare le seguenti dimensioni



standard:

- lastra di marmo orizzontale adulti cm. 170 x 70
- bambini di età inferiore ai 10 anni cm. 130 x 40
- lapide verticale cm. 60 x 60

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

Nei primi sei mesi è consentita la collocazione di contorni fossa, aperti nella parte superiore, costruiti con materiale resistente agli agenti atmosferici.

E' vietata la posa in opera delle lastre sepolcrali, dei copritomba ed altri ornamenti fino a che non siano trascorsi sei mesi dall'inumazione e, comunque, fino ad avvenuto assestamento del terreno.

Lapidi, cippi, croci e ornamentazioni funerarie in genere dovranno essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione.

E' tassativamente vietato rimuovere lastre sepolcrali, copritomba od altri ornamenti ecc. dalle tombe, salvo quanto previsto dal comma dodicesimo di questo articolo.

Gli uffici competenti potranno d'ufficio disporre la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni predette.

E' consentita ai familiari, dietro richiesta scritta, la possibilità di riutilizzare per altre sepolture in campo le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti posti su una precedente sepoltura, purché vengano rispettate le prescrizioni del presente articolo ed, in particolare, il divieto di posa in opera fino a che non siano trascorsi sei mesi dalla inumazione e comunque fino ad avvenuto assestamento del terreno.

Nel caso in cui non venga fatta espressa richiesta di riutilizzo, le lastre sepolcrali, i copritomba e altri ornamenti diverranno di proprietà dell'Amministrazione, ad esumazione avvenuta.

Nel caso di inadempienza a quanto prescritto il Comune provvederà d'ufficio alla rimozione delle lapidi e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

### **Articolo 31**

#### **Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni**

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta in relazione al carattere del cimitero e all'ordinanza del Sindaco che fissa i criteri generali.

Ogni epigrafe può contenere, oltre le generalità del defunto, le rituali espressioni brevi. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti, allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

I parenti del defunto dovranno mantenere in modo decoroso il perimetro soprastante la tomba, provvedendo al taglio dell'erba.

In caso di inottemperanza provvederà il personale del Comune.

### **Articolo 32**

## **Tumulazione**

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.

A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni minime interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza 2,25 m. altezza 0,70 m e larghezza 0,75 m.

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

## **Articolo 33**

### **Tipologia dei loculi**

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato, e comunque nel rispetto della normativa antisismica vigente.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas in modo da evitare l'eventuale fuori uscita di liquido.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura, intonacata nella parte esterna.

È consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta termica.

## **Articolo 34**

### **Piano regolatore cimiteriale**

1. Il Comune adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano regolatore cimiteriale è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L. ed ARPA, nelle forme previste dalla normativa vigente.<sup>1</sup>
3. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
  - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;
  - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti -

---

1

Art. 139, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

- salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
  - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
  - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
  - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
- a) campi di inumazione comune;
  - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
  - c) tumulazioni individuali (loculi);
  - d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, di costruzione comunale, arcate di loculi);
  - e) cellette ossario;
  - f) nicchie cinerarie;
  - g) ossario comune;
  - h) cinerario comune;
  - i) camera mortuaria (deposito di osservazione);
  - j) locali per il personale di custodia;
  - k) obitorio;<sup>2</sup>
  - l) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri.
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui al successivo comma 9.
6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
8. Ogni cinque anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
9. Presso gli Uffici comunali è depositata una planimetria, in scala 1:500, dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.<sup>3</sup>

### **Articolo 35**

#### **Reparti speciali nei cimiteri**

A norma dell'art. 100 del D.P.R. n. 285/90 nel cimitero comunale possono essere istituiti reparti speciali e separati destinati a persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

---

2

*Per i comuni superiori a 5.000 abitanti (art. 14 c. 2, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).*

3

*Art. 54, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.*

**Articolo 36**  
**Inumazioni in reparti speciali entro i cimiteri**

Nei reparti speciali previsti dall'art. 100 del D.P.R. n. 285/90, il tempo ordinario di inumazione è di dieci anni. Laddove siano richiesti periodi superiori (talune usanze non prevedono esumazione ordinaria) occorre concedere, in via onerosa per i richiedenti, l'area per una durata non superiore a novantanove anni, rinnovabile.

**Articolo 37**  
**Deposito provvisorio**

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito, stante la disponibilità di loculi.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- b) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione.

Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

La concessione di deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso il Comune. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, i resti mortali sono collocati provvisoriamente, in apposito ossarino previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

**-TITOLO V-**  
**ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

**Articolo 38**  
**Esumazioni ordinarie**

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e possono aver luogo nei seguenti periodi dal 15 Novembre al 15 Aprile

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Responsabile del Servizio.

Le fosse liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Si informeranno i cittadini delle suddette scadenze in occasione della ricorrenza dei defunti, affiggendo avvisi all'ingresso dei cimiteri, ed anche collocando appositi cartelli direttamente sui campi da esumare.

I congiunti interessati ad effettuare una verifica dello stato di mineralizzazione della salma dovranno presentare domanda presso gli uffici siti presso il Servizio Cimiteriale con pagamento della tariffa vigente.

Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio e saranno comunicate telefonicamente alle persone che hanno presentato la domanda di cui sopra.

A coloro che abbiano presentato regolare domanda è consentito di assistere all'operazione di

verifica. Al Capo Squadra o, in sua assenza, agli operatori cimiteriali spetta stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno al momento dell'esumazione.

Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione, oppure, qualora sia previsto il campo indecomposti, sarà inumato in quest'ultimo.

Il tempo di inumazione previsto è un periodo di dieci anni.

Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme, detto periodo si riduce a cinque anni.

In conformità a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 Luglio 1998, è possibile, qualora la salma non fosse completamente mineralizzata, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura già indicata dalla famiglia.

Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccogliercle per deporle in cellette ossario o in altri loculi ovvero per cremarle.

Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliercle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall' art. 25.

### **Articolo 39**

#### **Esumazioni straordinarie**

L'esumazione di una salma è straordinaria e avviene in presenza dell'Ispettore Sanitario dell'AUSL qualora richiesta prima che siano trascorsi 10 anni dall'originaria inumazione.

Può essere eseguita per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione ad altra sepoltura a sistema di tumulazione dello stesso cimitero di originaria inumazione o per cremazione.

Si può effettuare solo nei mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile, con eccezione dell'esumazione straordinaria ordinata dall'Autorità Giudiziaria che si esegue tutto il tempo dell'anno.

Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che l'AUSL dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute e che siano trascorsi almeno due anni dalla morte.

Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione.

### **Articolo 40**

#### **Estumulazione ordinaria**

Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione o dopo 25 anni dalla Tumulazione.

Per le salme estumulate e non mineralizzate è previsto un ulteriore periodo di tumulazione di 5 anni. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme, detto periodo si riduce a due anni.

Le estumulazioni quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Responsabile del Servizio.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario. E' vietato eseguire sulle salme operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Il

Responsabile del Servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall' art. 4190 del codice penale.

#### **Articolo 41**

##### **Estumulazione straordinaria**

Le estumulazioni straordinarie si eseguono su richiesta dei familiari, se questi desiderano spostare una salma per darle una diversa sepoltura nello stesso o in altro Comune o per cremarla.

Possono, inoltre, essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui si stiano svolgendo indagini per consentire un'autopsia o qualsiasi accertamento diagnostico.

Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere.

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento e di quanto previsto dal D.P.R. del 10 Settembre 1990 n. 285.

#### **Articolo 42**

##### **Esumazioni ed estumulazioni straordinarie**

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865 n. 2704 e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

#### **Articolo 43**

##### **Raccolta delle ossa**

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

#### **Articolo 44**

##### **Oggetti da recuperare**

Se si presume che nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvenano oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto debbono farne istanza al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del Comune.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile

del Servizio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### **Articolo 45**

##### **Disponibilità dei materiali**

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

#### **Articolo 46**

##### **Casi in cui è richiesto agli ispettori sanitari di presenziare alle operazioni cimiteriali**

E' richiesta la presenza dell'Ispettore Sanitario dell'AUSL nei seguenti casi tassativi:

- a) esumazione straordinaria;
- b) estumulazione straordinaria (sotto i 20 anni dalla tumulazione nel caso di concessione cimiteriale scaduta);
- c) risanamento tombe;
- d) estumulazione per traslazione del feretro in altro Cimitero fuori Comune;
- e) estumulazione straordinaria effettuata per verifica spazio all'interno del loculo ai fini dell'inserimento di cassette per resti mortali o di urne cinerarie.

#### **Articolo 47**

##### **Camera mortuaria**

Il cimitero di Formello ha una camera mortuaria che, in base alla capacità ricettiva, è destinata all'eventuale sosta delle salme prima del seppellimento o di quelle salme esumate od estumulate per esigenze varie.

#### **Articolo 48**

##### **Ossario comune**

Nel cimitero di Formello sono istituiti ossari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di salme completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Le ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero vengono raccolte nel cimitero di Formello. L'ossario deve essere costruito con cura, cosicché le ossa non siano visibili.

## **- TITOLO VI - CREMAZIONE**

## **Articolo 49**

### **Crematorio**

Il comune in assenza di un impianto proprio, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato

## **Articolo 50**

### **Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione**

L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto.

In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato.

La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'Associazione.

L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

## **Articolo 51**

### **Urne cinerarie**

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposito colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.

Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari, Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

## **Articolo 52**

### **Conservazione o dispersione delle ceneri**

Nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina regionale in materia funeraria e polizia mortuaria, il presente articolo detta norme relative alla dispersione e all'affidamento delle ceneri in conformità con i principi contenuti nella legge 30 marzo 2001, n° 130.



L'autorizzazione alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso, secondo le modalità stabilite dalla normativa statale, con particolare riferimento alla manifestazione di volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.

La dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in natura o in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può, comunque, costituire oggetto di attività aventi fini di lucro. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285. la dispersione nel mare, nei laghi e nei fiumi è consentita relativamente a tratti liberi da natanti e da manufatti.

La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), numero 2) della Legge 130/2001, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune o dalle imprese che esercitano l'attività funebre.

Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari. In caso di affidamento a un familiare, il Comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, preventivamente indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti affidatari di cui al comma 5 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri. Il documento conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

L'affidatario deve inoltre impegnarsi:

- a.i. a comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell'urna cineraria al Comune, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;
- a.ii. a custodire l'urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali e a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;
- a.iii. a trasferire l'urna presso un Cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione.

L'urna dovrà essere conservata in un luogo confinato e destinato solo a questo (nicchia, teca o simili) idoneo a garantirne la sicurezza da ogni profanazione.

Le urne destinate alla raccolta delle ceneri dovranno essere conformi alla normativa vigente.

In caso di decesso dell'affidatario gli aventi titolo dovranno presentare una nuova richiesta di autorizzazione, qualora tale fosse la volontà del defunto, oppure restituire l'urna al Cimitero.

La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa in vita del defunto.

La consegna di un'urna cineraria già tumulata con altri feretri potrà avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa. Qualora necessario, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.

## **- TITOLO VII - SEPOLTURE**

### **Articolo 53**

#### **Deposizione e coltivazione di fiori ed arbusti sulle tombe**

È consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande nonché

coltivare fiori ed arbusti purché questi non assumano proporzioni eccessive, non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture dei vicini e non arrechino danni alle strutture cimiteriali.

Le composizioni floreali appassite dovranno essere tolte a cura di chi le ha deposte. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali li farà rimuovere d'ufficio.

#### **Articolo 54**

##### **Materiali ornamentali delle sepolture private**

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero.

I provvedimenti d'ufficio di cui sopra verranno adottati previa diffida inviata ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione o decoro.

Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

#### **Articolo 55**

##### **Recupero di piante, foto e altri segni funebri**

È possibile, dietro richiesta scritta, recuperare i suddetti oggetti purché vengano rimossi dagli aventi diritto prima della data fissata per la rimozione della lapide.

In caso di mancata richiesta di recupero, tali oggetti diverranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

#### **Articolo 56**

##### **Autorizzazione a portare fuori dai Cimiteri piante, fiori secchi e finti e portafiori**

Nel caso in cui vi sia la necessità di portare fuori dai Cimiteri gli oggetti di cui sopra è necessario munirsi dell'apposita autorizzazione rilasciata dagli addetti alla portineria del Cimitero, indicando la tomba dalle quale sono stati tolti gli oggetti in questione.

#### **Articolo 57**

##### **Collocazione di lapidi funerarie**

Per quanto riguarda le tumulazioni in loculi, per evitare eventuali danni a persone o a cose a seguito di una caduta accidentale della lapide, i concessionari sono tenuti a fare applicare ad ogni lapide staffe laterali di sostegno.

#### **Articolo 58**

##### **Tombe vuote che tornano a disposizione del Comune**

Qualora venga liberato un loculo in quanto le salme e/o i resti mortali o ceneri ivi tumulati siano stati rimossi per essere deposti in campo comune, ossario comune o cinerario comune, il loculo rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune. L'eventuale rimborso è disciplinato dai successivi artt. 60 e 61.

## **Articolo 59**

### **Traslazioni**

Per traslazione si intende il trasferimento di salma, resto mortale o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero o fra sepolture di diversi cimiteri fuori del comune di Formello.

## **Articolo 60**

### **Rimborsi in caso di restituzione dei loculi oggetto di concessione a tempo determinato**

Entro i primi 10 anni decorrenti dalla concessione del loculo quest'ultimo potrà essere restituito al Comune e se questo avviene entro il secondo anno, al concessionario sarà restituito parte della somma pagata al momento della concessione del loculo.

Esclusi i diritti di segreteria e le imposte di bollo.

Dopo il primo anno ed entro il termine del quarto anno, al concessionario sarà restituito il 50%, dopo il quarto ed entro il quinto anno al concessionario sarà restituito il 40%; dopo il quinto ed entro il decimo anno al concessionario sarà restituito il 20%.

Dopo il decimo anno sarà restituito il 10%.

Il rimborso verrà effettuato a favore del concessionario della concessione cimiteriale.

## **Articolo 61**

### **Traslazioni di ceneri e resti mortali**

Nel caso in cui venga presentata richiesta di traslazione di ceneri e/o di resti mortali fra sepolture di un cimitero fuori Comune di Formello, non si darà luogo ad alcun rimborso.

## **Articolo 62**

### **Divieto di inserzioni pubblicitarie**

Sulle lapidi, copritomba ed altre ornamentazioni funerarie è vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio.

## **-TITOLO VIII - NORME DI ACCESSO NEL CIMITERO**

### **Articolo 63**

#### **Orario di apertura e chiusura dei cimiteri**

Il cimitero è aperto al pubblico negli orari resi pubblici mediante avvisi affissi presso la bacheca nel cimitero comunale, e sul sito istituzionale del comune di Formello.

L'orario di apertura del cimitero comunale è stabilito dall'Amministrazione Comunale.

I visitatori sono tenuti a rispettare tali orari.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

Laddove è stato possibile installare gli appositi strumenti tecnici l'avviso di chiusura viene dato mediante segnale acustico 15 minuti prima dell'orario di chiusura.

Il Custode può, per ragioni speciali, anticipare o ritardare l'ora di apertura o di chiusura solo a seguito di autorizzazione del Sindaco.

In occasione di funerali è consentito l'ingresso nei cimiteri oltre l'orario normale limitatamente ai partecipanti ai funerali stessi.

### **Articolo 64**

#### **Disciplina dell'ingresso nel cimitero**

Nel cimitero, di norma, si può entrare e circolare solo a piedi (sono vietate le biciclette, motocicli, i veicoli non autorizzati).

È vietato l'ingresso:

- alle persone munite di cesti o grossi contenitori di qualunque tipo, se non previamente autorizzati dal personale incaricato;
- ai questuanti;
- alle persone che manifestino atteggiamenti non consoni al rispetto del luogo;
- ai cani o altri animali;
- ai ragazzi di età inferiore a dodici anni se non accompagnati da adulti nonché alle persone vestite in modo indecoroso.

Nel cimitero, in deroga alla disposizione di cui sopra, è consentito l'uso dell'automobile, ma soltanto per motivi di salute e di età o ai portatori di handicap, i quali peraltro dovranno essere muniti di apposito contrassegno.

### **Articolo 65**

#### **Norme di comportamento all'interno dei cimiteri**

Nei cimiteri sono vietati atti o comportamenti irriverenti o incompatibili con la destinazione e le caratteristiche del luogo ed in specie:

- parlare a voce alta, ridere, cantare, tenere un contegno chiassoso;
- portar fuori dai cimiteri piante, fiori secchi o finti e portafiori ornamentazioni e lapidi senza debita autorizzazione;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori, oppure accumulare fango o neve sui tumuli;
- introdurre oggetti irriverenti;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- spargere ghiaia o sassolini nei vialetti circostanti le tombe;
- calpestare aiuole, danneggiare alberi, sedere su tumuli o monumenti, camminare fuori dai

- viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- disturbare in qualsiasi modo (ad esempio distribuendo indirizzi e volantini);
  - fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali o funerarie senza la preventiva autorizzazione degli uffici del Servizio Cimiteriale;
  - eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui senza idonea autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti o commemorazioni d'uso;
  - assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
  - qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

## **Articolo 66**

### **Riti funebri**

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.

## **Articolo 67**

### **Materiali ornamentai**

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali, corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori delle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero e all'albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

## **Articolo 68**

### **Obblighi e divieti per il personale del cimitero**

Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

**Altresì il personale del cimitero è tenuto:**

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

**Al personale suddetto è vietato:**

- a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno

dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## **- TITOLO IX - ESECUZIONE DI LAVORI NEL CIMITERO**

### **Articolo 69**

#### **Accesso**

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà effettuare una comunicazione al Responsabile del Servizio Cimiteriale.

È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 64 e 65 in quanto compatibili.

### **Articolo 70**

#### **Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe**

Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno munirsi di apposita autorizzazione dall'Ufficio Tecnico Comunale Servizio Edilizia Privata.

Inoltre deve essere comunicata al Servizio Cimiteriale del Comune di Formello l'inizio dei lavori e deve essere consegnata copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale Servizio Edilizia Privata.

Le giornate in cui è permessa l'esecuzione dei lavori sono esclusivamente i giorni dal Lunedì al Venerdì osservando l'orario di apertura e chiusura al pubblico.

Alle imprese stesse non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi o prefestivi, salvo particolari esigenze tecniche; nel qual caso i lavori potranno essere autorizzati dal Servizio Cimiteriale. Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) le imprese non potranno, all'interno del Cimitero, eseguire lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o alla posa di monumenti.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei

materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Essendo tassativamente vietato entrare nei cimiteri con furgoni od altri automezzi, le imprese dovranno dotarsi degli appositi carrelli a norma, secondo le vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.

Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune, destinati ad essere utilizzati, esclusivamente dai dolenti.

Tuttavia, in caso di effettiva necessità e comunque solo con apposita autorizzazione da parte del Servizio Cimiteriale, le imprese potranno entrare con un veicolo nel Cimitero.

### **Articolo 71**

#### **Esecuzione dei lavori — Responsabilità**

I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori descritti nell'art. 70, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

### **Articolo 72**

#### **Autorizzazioni e permessi di collocazione di ricordi funebri**

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente effettuare una comunicazione al Responsabile del Servizio Cimiteriale.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, lapidi, ricordi, e similari, attenendosi comunque a quanto previsto nel presente Regolamento in materia di accesso delle imprese e di comportamento.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

### **Articolo 73**

#### **Orario di lavoro**

L'orario di lavoro per le imprese è fissato nell'orario di apertura del cimitero.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche indifferibili ed urgenti.

### **Articolo 74**

#### **Vigilanza**

Il Servizio Edilizia Privata comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere edili sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.

Può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

## **- TITOLO X -**

### **CONCESSIONI CIMITERIALI**

#### **Articolo 75**

##### **Diritto alla concessione cimiteriale**

La concessione di loculi e aree cimiteriali può essere richiesta da :

- residenti nel Comune di Formello;
- nativi del Comune di Formello;
- non residenti, ma deceduti nel comune di Formello;
- persone illustri che hanno contribuito alla caratterizzazione del paese dietro espressa autorizzazione della Giunta Comunale e salva la disponibilità di posti;

Ai fini del presente regolamento si definisce la distinzione tra “concessionario” e “beneficiario”; si intende concessionario il richiedente intestatario del contratto; si intende “beneficiario” l’utente della sepoltura.

La concessione deve essere destinata alla sepoltura del richiedente, del coniuge, dei parenti ed affini non oltre il II grado.

## **Articolo 76**

### **Domande**

La richiesta per la concessione di sepolture e eventuali variazioni a domande già inoltrate si effettua presso il Servizio Cimiteriale, con la compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo.

Lo stesso Servizio provvederà alla sua evasione secondo la disponibilità delle sepolture e l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, compatibilmente con le necessità del servizio e la rispondenza degli adempimenti a carico dei richiedenti.

All’atto della domanda si dichiara la tipologia e la quantità delle sepolture desiderate. Il richiedente versa al Comune, per le spese amministrative, l’importo stabilito: detto importo non è rimborsabile e trattenuto dal Comune.

La domanda non comporta impegni temporali né obblighi per il Comune in ordine all’assegnazione o alla consegna della sepoltura né fissa il suo prezzo, che sarà quello in vigore all’atto dell’assegnazione.

Qualora la classe e la tipologia della sepoltura richiesta siano disponibili e per essa non ve ne siano altre da evadere l’assegnazione sarà contestuale alla domanda, con il versamento dell’intero prezzo.

La richiesta di sepoltura per una salma deceduta nelle 24 ore precedenti darà subito corso all’assegnazione di una sepoltura disponibile, in deroga al principio cronologico di evasione delle istanze basato sulla loro data di presentazione.

## **Articolo 77**

### **Concessioni**

La concessione è rilasciata a fronte di una domanda compatibilmente con la disponibilità di loculi e di aree cimiteriali.

La concessione individua la sepoltura prescelta, riportando i suoi elementi identificativi e inequivocabili (ubicazione, tipologia e numero), il suo prezzo secondo le tariffe vigenti al momento della sua sottoscrizione, e il beneficiario.

La concessione è contraddistinta con numero progressivo annuo e sottoscritta dal Responsabile del Servizio e dal richiedente.

La tariffa da applicare è quella in vigore al momento della sottoscrizione dell’assegnazione determinata, in base al successivo art. 79, che dovrà essere corrisposto secondo quanto stabilito all’art. 80 del presente regolamento.



Per la tumulazione di ceneri o resti mortali potranno essere assegnate solo sepolture ad esse preventivamente destinate per dimensioni e caratteristiche costruttive. Potranno trovare sepoltura in un loculo di diversa tipologia qualora in esso vi sia già tumulata una salma o in un loculo concessionato al momento non occupato da altra salma.

Tutti i dati riportati nell'assegnazione dovranno essere comprovati a cura dell'assegnatario da valida certificazione.

## **Articolo 78**

### **Regolarizzazione concessione**

Tutte le concessioni sono disposte con atti formali del Comune e sono valide, a tutti gli effetti, solo ad avvenuto completamento dell'iter amministrativo e sottoscrizione del contratto relativo.

Nei casi in cui l'urgenza di tumulare non consente di attendere l'atto formale di concessione, i loculi costruiti dall'Amministrazione saranno assegnati ai richiedenti, previo pagamento della relativa tariffa, salvo successiva regolarizzazione.

Nel caso di mancata regolarizzazione (mancata firma del contratto, mancato pagamento di imposte di registro e bolli, ecc.) entro il termine perentorio di giorni 30 imputabili al richiedente la concessione decade ed il bene torna a disposizione dell'Amministrazione senza dar luogo ad alcun rimborso.

## **Articolo 79**

### **Tariffe delle concessioni, aggiornamenti**

Le tariffe della concessione del diritto d'uso delle varie tipologie di sepoltura oltre ai costi di costruzione devono prevedere la copertura dei costi per la manutenzione che saranno sostenuti nel tempo dal Comune di Formello per la durata della concessione.

Le tariffe di concessione sono stabilite con apposito atto della Giunta Comunale e soggette ad aggiornamento periodico.

## **Articolo 80**

### **Modalità di Pagamento**

A fronte delle somme dovute il richiedente la sepoltura provvede al versamento dell'importo dovuto entro 10 gg. Lavorativi dall'avvenuta comunicazione dell'accoglimento della richiesta.

La disponibilità e l'occupazione del manufatto destinato ad una salma "del giorno" è condizionata al pagamento della tariffa.

È facoltà dell'Amministrazione comunale, in luogo del pagamento stabilito in un'unica soluzione, concedere eventuali richieste di rateizzazione in un massimo di tre rate trimestrali.

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale costruisca loculi cimiteriali, anche in cappellina con il sistema dell'autofinanziamento, i cittadini dovranno presentare richiesta di assegnazione entro il periodo stabilito da appositi manifesti. Il pagamento ad accoglimento della richiesta avverrà come segue:

- 35% alla comunicazione di accoglimento della comunicazione di assegnazione;
- 35% dopo due mesi dalla comunicazione di assegnazione;
- 30% dopo quattro mesi dalla comunicazione di assegnazione;

Si procederà alla stipula del contratto di concessione le cui spese saranno a carico dell'assegnatario,

dopo il pagamento della prima rata fermo restando che il mancato pagamento di una sola rata comporta la decadenza dalla concessione.

### **Articolo 81**

#### **Autorizzazione all'occupazione della sepoltura**

La sepoltura assegnata può essere occupata esclusivamente dal beneficiario dichiarato.

**Il Concessionario di una sepoltura che voglia tumulare in forma provvisoria o definitiva una salma non riconosciuta beneficiaria dovrà comunicare preventivamente dall'Amministrazione Comunale, purchè il nuovo beneficiario ricada in una delle categorie di cui all'art. 8.**

### **Articolo 82**

#### **Variazioni - Modifiche – Integrazioni all'atto di concessione - Recesso**

Qualora non sia già stato sottoscritto il contratto o altri atti in contrasto con la variazione, il richiedente o l'assegnatario hanno facoltà, dandone comunicazione scritta al Comune, di:

**INTEGRARE O VARIARE I DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE O DELL'ASSEGNATARIO;**

- **MODIFICARE IL BENEFICIARIO**, nel qual caso dovranno essere accertati i requisiti per l'individuazione della fascia di appartenenza del nuovo beneficiario con integrazione del prezzo qualora ricorrano le condizioni, senza diritto a rimborso;

**VARIARE LA TIPOLOGIA E/O LA QUANTITÀ' DELLE SEPOLTURE.**

**In caso di assegnazione**, la variazione di tipologia o quantità delle sepolture è possibile solo nel caso in cui esista la disponibilità di nuove sepolture. In tal caso deve essere eseguito l'annullamento della predetta sepoltura, che rientra nella piena disponibilità del Comune.

Per la nuova sepoltura è richiesto il prezzo in vigore al momento della variazione congruendolo con i pagamenti eseguiti per la sepoltura rinunciata e senza considerare le spese amministrative già corrisposte.

Il rimborso sarà del 100%, escluse le spese amministrative, solo per il bene non utilizzato o per concessioni non perfezionate da contratto per ritardi amministrativi. Per tutti gli altri l'eventuale rimborso verrà calcolato sulla base delle disposizioni di cui al precedente articolo n° 60.

Inoltre gli importi versati a titolo di maggiorazione per beneficiari "non residenti" non saranno riconosciuti e quindi esclusi dal calcolo del rimborso.

**VARIARE LA TIPOLOGIA E/O LA QUANTITÀ' DELLE SEPOLTURE CON CONTRATTO DI CONCESSIONE – RECESSIONE DAL CONTRATTO.**

Qualora il contratto di concessione della sepoltura sia stato già sottoscritto e il Concessionario intenda rinunciare alle sepolture, le stesse torneranno nell'immediata disponibilità dell'Amministrazione Comunale ed Egli avrà diritto ad un rimborso che farà decadere completamente il contratto stipulato, come stabilito nel precedente articolo 60.

**E' severamente vietata qualsiasi forma di trasferimento tra privati. L'accertamento di eventuali simili fattispecie comporta l'immediata decadenza della concessione e la denuncia del fatto all'Autorità giudiziaria.**

## **Articolo 83**

### **Sanzioni e penalità**

I richiedenti la sepoltura che agli inviti notificati a norma di legge dal comune per il completamento dell'iter amministrativo relativamente alla loro domanda, assegnazione non diano riscontro entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, saranno considerati rinunziatari di ogni diritto conseguito. I manufatti o le aree eventualmente assegnate torneranno nella disponibilità del Comune, che tratterà le spese amministrative versate.

## **Articolo 84**

### **Traslazioni**

Il Comune può autorizzare l'avvicinamento di resti o ceneri in un'unica sepoltura già occupata o la traslazione di resti o ceneri in una sepoltura avente altro beneficiario purché si tratti di resti o ceneri di parenti del defunto, del concessionario o del beneficiario entro il secondo grado ascendente, discendente e/o collaterale.

In ogni caso resta sempre ferma la scadenza originaria della concessione.

## **Articolo 85**

### **Diritto d'uso delle sepolture**

Il contratto di concessione d'uso verrà sottoscritto contestualmente al completamento di tutti gli adempimenti amministrativi di competenza dei soggetti contraenti.

## **Articolo 86**

### **Durata delle Concessioni**

La durata delle concessioni delle varie tipologie di sepolture decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto e viene così stabilita:

ANNI 75 : aree per costruzioni di manufatti sepolcrali privati

ANNI 75 : tombe costruite dall'amministrazione

ANNI 30 : loculi singoli costruiti dall'amministrazione

ANNI 99 : loculi ossari o per la conservazione a uno o più posti delle urne cinerarie

ANNI 1 : loculi per deposizione provvisoria di salme

ANNI 10 : Fosse

Allo scadere della concessione dei loculi il concessionario ha l'obbligo di effettuare la restrizione della salma e solo nel caso in cui ciò non sia possibile ha facoltà, previo obbligo di comunicazione scritta al comune, di occupare il loculo per ulteriori 5 anni senza ulteriori oneri.

Allo scadere della concessione della sepoltura o in caso di rinuncia o decadenza, l'Amministrazione Comunale rientra nella disponibilità del sepolcro e tutto ciò che vi è apposto diviene di proprietà dell'Amministrazione civica, senza diritto per il concessionario di indennizzo alcuno.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune.

## **Articolo 87**

### **Rinnovo della concessione**

Al termine della concessione, il manufatto/area tornerà nella piena disponibilità del Comune. È facoltà dell'Amministrazione, su espressa richiesta scritta del Concessionario o eredi dello stesso, previo versamento del corrispettivo di concessione vigente al momento del rinnovo con delibera G. C., disporre il rinnovo della concessione.

Le concessioni potranno essere rinnovate solo ai richiedenti che abbiano i requisiti previsti nell'art. 75 del presente regolamento.

Nel caso in cui entro sei mesi dalla scadenza non venga disposto il rinnovo delle concessioni di cui sopra, le salme tumulate nei sepolcri saranno estumulate e inumate nel campo comune, con le modalità di cui alle vigenti norme regolamentari, i resti mortali tumulati nei loculi ossari saranno depositati nell'ossario comune salvo diritto di prelazione da parte di congiunti di salme in esso tumulate.

Le sepolture così libere ritorneranno nella disponibilità dell'Amministrazione salvo soltanto i versamenti agli aventi diritto nel prezzo dei manufatti costruiti dai privati, che sarà determinato in base a perizia dall'Amministrazione stessa.

## **Articolo 88**

### **Anticipazione del termine della concessione**

Le concessioni possono cessare, oltre che per scadenza del termine, per decadenza, recesso o revoca.

**LA DECADENZA** del diritto d'uso di una sepoltura potrà essere dichiarata dall'Amministrazione Comunale per inadempienze del concessionario, e precisamente:

- trasferimento tra privati, in forma occulta o palese, del diritto d'uso delle sepolture;
- stato di abbandono e degrado della sepoltura;
- inadempienza ad ogni altro obbligo stabilito nell'atto di concessione e nel presente regolamento, quale parte integrante dello stesso.
- Occupazione da parte di soggetti non aventi diritto al seppellimento nel Cimitero Comunale.

Nei casi di decadenza delle concessioni si provvederà a traslazione a spese del concessionario in ossario comune.

L'Amministrazione Comunale, per giustificati motivi, può autorizzare una diversa sistemazione delle salme, resti o ceneri.

La Decadenza è inoltre determinata per aree destinate alla costruzione di cappelle ed edicole private nel caso in cui i lavori di realizzazione delle stesse non siano ultimati entro il termine di tre anni dalla concessione.

Trascorsi tali termini, qualora non sia intervenuta proroga su domanda motivata dell'interessato, si dichiarerà la decadenza della concessione rimandando alla discrezione della stessa di demolire quanto già realizzato, a spese del concessionario, ovvero rimborsare il concessionario così come stabilito all'art. 101.

**IL RECESSO** può avvenire per trasferimento della salma in altro cimitero o all'interno dello stesso in sepoltura diversa. La sepoltura receduta ritorna nella piena disponibilità del Comune. I rapporti

economici saranno regolati così come stabilito all'art. 60.

**LA REVOCA** della concessione del diritto d'uso può intervenire per inderogabili esigenze di interesse pubblico, mediante atto amministrativo emanato dal competente organo comunale, sulla base delle attribuzioni statuite dal D.Lgs. 267/2000.

### **Articolo 89**

#### **Cessazione della concessione della sepoltura**

Allo scadere della concessione della sepoltura o in caso di rinuncia o decadenza, l'Amministrazione Comunale rientra nella disponibilità del sepolcro e tutto ciò che vi è apposto diviene di proprietà dell'Amministrazione civica, senza diritto per il concessionario di indennizzo alcuno.

### **Articolo 90**

#### **Destinazione di sepolture di pregio artistico o storico**

Al cessare della concessione di sepolture collettive, riconosciute con apposita deliberazione di Giunta Comunale, di valore artistico o storico, le stesse vengono conservate e possono essere date nuovamente in concessione. L'Amministrazione Comunale stabilisce di volta in volta le modalità e i corrispettivi di concessione del manufatto in relazione agli oneri gravanti sul nuovo concessionario per le opere di restauro nonché all'interesse pubblico alla conservazione dell'originaria concezione artistica della sepoltura.

### **Articolo 91**

#### **Intestatario e beneficiario della concessione**

La concessione del diritto d'uso sarà intestata alla persona che ha fatto richiesta della sepoltura. Il titolare dovrà aver già firmato l'assegnazione e provveduto ai pagamenti previsti, adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione in uso delle sepolture e rispettare le norme in vigore nel Cimitero.

L'occupazione della sepoltura concessa, dal momento della sua assegnazione, è riservata esclusivamente al Beneficiario che dovrà essere dichiarato al momento dell'assegnazione; l'eventuale mancanza di tale indicazione ne determina l'annullamento. La sua individuazione è inequivocabilmente sottintesa in presenza di salma.

Per tutte le tipologie di sepolture occorre dichiarare il beneficiario di ogni singolo posto, oppure indicare la famiglia del concessionario quale beneficiaria della sepoltura scelta. In questo caso potranno usufruirne oltre al titolare e il suo coniuge:

- gli ascendenti, discendenti e collaterali del concessionario e del proprio coniuge fino al secondo grado;
- coloro legati al concessionario ed al proprio coniuge da eventuali rapporti di adozione o affiliazione legale;
- coloro legati al concessionario ed al proprio coniuge da rapporti di convivenza purché debitamente provati a norma delle disposizioni anagrafiche, in numero non superiore a 2;
- le persone espressamente dichiarate "*beneficiari*" nell'atto di concessione.

Potranno inoltre risultare quali beneficiari gli appartenenti a ordini religiosi, congregazioni e

confraternite, organizzazioni religiose o di culto.

In tutte le sepolture può essere permessa la tumulazione di salme o resti mortali in numero superiore a quello indicato nell'atto di concessione se vi sia spazio disponibile previo pagamento, per ogni salma ed ossario in più, dei diritti previsti dalla tariffa in vigore al momento della richiesta di tumulazione, purché la tumulazione non avvenga in contrasto con la normativa vigente.

## **Articolo 92**

### **Comunicazioni ai concessionari**

Le comunicazioni relative alle concessione nel cimitero vengono indirizzate dall'autorità competente a uno fra gli aventi diritto il quale è tenuto a informare gli eventuali altri cointeressati.

## **Art. 93**

### **Divieto di cessione a terzi della concessione**

Nel rispetto di quanto disposto dalla legge nazionale è vietato cedere o trasferire a terzi in tutto o in parte la concessione del diritto d'uso di qualsiasi sepoltura.

## **Articolo 94**

### **Trasferibilità della concessione**

Nel caso di decesso del concessionario gli aventi diritto entro un anno dal decesso devono segnalare al Comune la persona tra loro prescelta quale destinataria delle comunicazioni inerenti l'esecuzione degli obblighi della concessione, ferma restando la loro congiunta responsabilità per gli obblighi derivanti dalla concessione stessa e il diritto acquisito alla disponibilità della sepoltura.

Per le sole tombe di famiglie, il trasferimento della concessione a seguito del decesso del concessionario dovrà risultare nella dichiarazione di successione.

## **Articolo 95**

### **Obblighi del concessionario**

I concessionari sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni del presente regolamento, nonché di leggi e regolamenti comunitari, nazionali, regionali, provinciali in materia cimiteriale.

I Concessionari debbono conservare le sepolture in stato decoroso in ogni loro parte, a loro cura e spese. In caso contrario il Comune provvederà direttamente al ripristino del decoro, in danno del Concessionario medesimo.

Tutti gli oneri derivanti dalla riparazione di eventuali inconvenienti igienici provocati dai feretri saranno interamente a carico dei Concessionari delle sepolture.

## **- TITOLO XI -** **NORME TRANSITORIE**

## **Articolo 96**

### **Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento non si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

## **Articolo 97**

### **Contenzioso tra privati**

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, esumazioni, traslazioni, Ecc.) od una concessione (sepolcri, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, ecc, si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fin tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passato in giudicato.

## **Articolo 98**

### **Sepulture private anteriori al R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880**

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, il Comune potrà procedere al recupero della sepoltura previo atto della Giunta Comunale che accerta la mancanza dell'atto di concessione.

Di tale fatto viene data comunicazione, con avviso affisso per 6 mesi consecutivi presso il cimitero ove si trova la sepoltura ed all'Albo pretorio del Comune per la presentazione di eventuali documenti o memorie probatorie.

Decorso il termine sopra indicato la Giunta procede al recupero effettivo della sepoltura. Le sepulture così recuperate saranno oggetto di nuova concessione.

## **Articolo 99**

### **Uso delle sepulture private**

Il diritto di uso delle sepulture private è riservato al concessionario ed ai suoi familiari, secondo le designazioni effettuate dal titolare della concessione nell'atto di concessione stesso o in atto successivo. Per familiari si intendono parenti ed affini fino al 4° grado. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro e comunque nel rispetto di quanto disposto all'art. 8.

In base all'art. 93 del D.P.R. n. 285/90 è consentita anche la tumulazione di persone non parenti, in numero non superiore a 2, ma legate alla famiglia da particolari vincoli di convivenza. Così pure è consentita la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerienze (ad es. erede testamentario) nei confronti del concessionario indicato come beneficiario.

## **Articolo 100**

### **Manutenzione delle sepolture**

La manutenzione delle sepolture private è obbligo dei concessionari.

Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza al sepolcro.

Le spese relative sono a carico dei concessionari.

Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

## **Articolo 101**

### **Rinuncia a concessione cimiteriale di sepolture di famiglia**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree e/o manufatti a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano già avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto, ovvero la persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare di una quota di concessione.

La rinuncia determina un atto di retrocessione del sepolcro; in tal caso è riconosciuto ai rinuncianti il rimborso come stabilito nel precedente articolo 60 Rimborso in caso di restituzione

Il valore del manufatto realizzato dal concessionario sarà oggetto di stima da parte dell'Amministrazione e verrà riconosciuto al rinunciante, come rimborso, il 70% del valore stimato.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni.

## **Articolo 102**

### **Decadenza**

La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dal Servizio Cimiteriale nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia occupata, entro 90 giorni dal decesso, dalla cremazione, o esumazione o estumulazione.
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione fra privati;
- d) quando non si sia agito in conformità a quanto previsto nel presente regolamento in materia di concessione;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa comunicazione del procedimento avviata al concessionario, ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/90.

Nel caso di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e presso il cimitero interessato per la durata di sei mesi consecutivi.

Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune.



## - TITOLO XII – DISPOSIZIONI VARIE

### Articolo 103

#### **Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

All'interno del Cimitero può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove la Giunta Comunale potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, l'amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali tombe per la sepoltura di salme o resti di cittadini benemeriti

### Articolo 104

#### **Mappa**

Presso il Servizio competente è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

### Articolo 105

#### **Annotazioni in mappa**

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

### Articolo 106

#### **Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

**Articolo 107**  
**Schedario dei defunti**

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto se del caso, con mezzi informatici.

L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'articolo precedente, terrà annotati in ordine alfabetico e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso, In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui alla mappa del cimitero.

**Articolo 108**  
**Scadenario delle concessioni**

Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura e disporre le nuove concessioni.

Il Responsabile del Servizio predispone annualmente l'elenco delle concessioni in scadenza.

**- TITOLO XIII -**  
**RIFIUTI CIMITERIALI**

**Articolo 109**  
**Definizione dei rifiuti**

Ai fini del presente regolamento si intende per rifiuti da esumazione ed estumulazione i seguenti rifiuti costituiti da:

- a) parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione;
- b) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
- c) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
- d) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- e) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- f) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);

per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali i seguenti rifiuti:

- g) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
- h) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

**Articolo 110**  
**Gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni**

### **e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali**

Fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 11 Luglio 2003 n. 254, alle attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si applicano, in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme regolamentari e tecniche attuative del decreto legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, che disciplinano la gestione dei rifiuti.

### **Articolo 111**

#### **Rifiuti da esumazione e da estumulazione**

La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 5) del D.P.R. IS Luglio 2003 n. 254.

Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma I, lettera e), numeri 1) e 3) del D.P.R. 15 Luglio 2003 n. 254, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere anche flessibile.

### **Articolo 112**

#### **Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali**

I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2, comma I, lettera 1), numero 1) del D.P.R. 15 Luglio 2003 n. 254, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2) del D.P.R. 15 Luglio 2003 n. 254.

### **Articolo 113**

#### **Responsabile della struttura sanitaria e del cimitero**

Al responsabile del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10 e 51 del decreto legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.

## **- TITOLO XIV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 114**

#### **Pagamento delle operazioni cimiteriali**

Esclusi i casi in cui la legge o il presente regolamento prevedano la gratuità del servizio, le operazioni cimiteriali richieste dagli interessati sono disciplinate dall'art. 10 del presente regolamento.

Chi domanda un servizio di competenza del Servizio Cimiteriale (trasporto, tumulazione, inumazione, estumulazione ecc.) s'intende agisca a nome e per conto di tutti i cointeressati e con il loro previo consenso.

### **Articolo 115**

#### **Sanzioni**

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purchè non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" D.P.R. 285/90, le quali sono punite ai sensi del l'art. 107 del medesimo, sono soggette a sanzione pecuniaria di una somma da € 25,00 a € 500,00, ai sensi del D. Lgs. 267/00.

L'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente non escludono eventuali procedimenti penali, qualora ne ricorresse il caso.

Per una violazione del presente Regolamento commessa dalle imprese o dai loro incaricati, oltre alle sanzioni previste nei precedenti comma, il Responsabile del Servizio Cimiteriale, previo contraddittorio con l'impresa interessata, potrà sospendere l'autorizzazione all'ingresso nel cimitero, per un periodo di tempo variabile da 5 giorni a due mesi, secondo la gravità della violazione.

### **Articolo 116**

#### **Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento**

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento non si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e le altre norme in vigore in tema di Polizia Mortuaria.

### **Articolo 117**

#### **Abrogazioni di norme**

Sono abrogate le norme del Regolamento Comunale per i servizi funebri e cimiteriali approvato con delibera C.C. n° 62 del 21.12.2001 e successive modifiche e integrazioni.

È da intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione Comunale che sia in contrasto con il presente Regolamento.

Il presente Regolamento sostituisce ed annulla le norme precedenti ed entra in vigore trascorsi 30 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.